

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELLE FORZE ARMATE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI VENERDÌ 24 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1241)	321
ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, THAON DI REVEL, <i>Ministro</i> .	

La riunione comincia alle 12.

(È presente il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Palermo.

Comunica che sono stati concessi congedi ai Consiglieri nazionali Mazzini, Arcidiacono, Colombati, Arlotti, Cenzato, Giglioli, Larocca, Masetti, Mezzetti, Ricchioni, Ferretti Piero, Mazzetti, Asinari, Braga, Gorini, Manfredini, Manni.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. (1241)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, premette un breve cenno storico al disegno di legge affinché meglio risalti il profilo morale che lo informa.

Ricorda che il primo testo unico sulle pensioni risale al 1895 ed in esso veniva disciplinata la materia senza distinzione alcuna tra servizio normale e servizio di guerra.

In sostanza veniva previsto il trattamento da farsi al personale civile e militare dello Stato per eventi occorsi per cause di servizio e tale trattamento prendeva il nome di pensione privilegiata. Fu con la legge del 23 giugno 1912, n. 667, emanata in occasione della guerra di Libia, che si parlò per la prima volta, come di un istituto a sè, della pensione di guerra.

Con tale legge si distinsero anche le pensioni di guerra indirette ai militari e indirette per le vedove, gli orfani ed altri congiunti.

La pensione indiretta non doveva oltrepassare la metà della pensione di prima categoria che sarebbe spettata al militare caduto.

Con decreto luogotenenziale dell'agosto 1915 gli impiegati civili dello Stato, richiamati alle armi, ebbero facoltà di optare tra la pensione di guerra e quella ordinaria. Con altro decreto luogotenenziale del maggio 1917 vennero determinate le categorie nel numero di 10 invece delle 3 che erano state riconosciute precedentemente. Venne anche ammessa la « occasione di servizio » come mezzo di prova per risalire alla « causa di servizio » quando le presunzioni fossero molto serie e gravi.

Nel 1918 col decreto luogotenenziale 27 ottobre si iniziò un periodo di grande larghezza nel campo del trattamento delle pensioni di guerra, larghezza conservata nei provvedimenti che seguirono fino a snaturare il principio etico informatore di tale specie di pensione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La vera riforma tecnica e giuridica si ebbe col Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, che può considerarsi la legge base delle pensioni di guerra e da essa prende le mosse anche il disegno di legge in esame.

Nella legge del 1923 vennero nettamente distinte le pensioni o assegni privilegiati di guerra dalle pensioni o assegni semplici di guerra, distinzione in base alla quale furono poi rimaneggiate le tabelle.

La prima di tali tabelle, quella *G* si applica quando la morte del militare sia derivata da ferite o lesioni o infermità riportate o contratte per offesa da armi o mezzi bellici del nemico, ovvero nelle zone di operazioni in conseguenza di combattimento, per causa diretta e immediata dal servizio di guerra. La tabella *H* si applica quando il militare sia morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse da quelle prima esaminate. La tabella *I* riguarda gli orfani di militari di truppa quando concorrano le condizioni di cui alla tabella *G* e la tabella *L* gli stessi orfani di militari di truppa nel caso dei presupposti della tabella *H*.

Afferma che tutti questi principi sono stati rispettati in pieno con il disegno di legge in esame, alla cui elaborazione hanno concorso rappresentanti dei mutilati e delle famiglie di caduti.

Ritiene anzi doveroso rilevare in modo particolare la nobilissima solidarietà che i mutilati hanno manifestato verso gli aventi diritto alle pensioni indirette, rinunciando — per sollecitare questa riforma — ad invocare miglioramenti nelle loro pensioni, rimaste invariate — eccezion fatta delle provvidenze per gli assegni di super-invalidità — dal 1923.

Il provvedimento che si discute lascia le tabelle quali sono. Il trattamento però fatto dalle singole tabelle è raddoppiato per quanto attiene alle vedove ed agli orfani di guerra, eccezion fatta per coloro che abbiano diritto a cumulare la pensione di guerra con una pensione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, nel qual caso la pensione di guerra viene commisurata al 50 per cento della corrispondente pensione diretta di prima categoria.

Tuttavia viene sempre elevata al 100 per cento la pensione per le vedove dei soldati.

Alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'articolo 35 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, ossia nei casi di reversibilità, è apportato un aumento del 10 per cento. Tale aumento diventa del 25 per

cento quando si tratti di genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio o più figli militari per causa del servizio di guerra.

Inoltre l'aumento integratore, già aumentato col Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1157, per la prima categoria, viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di età e fino al 21° anno di età per gli orfani degli ufficiali.

Tale aumento integratore viene conservato anche nei casi di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per gli orfani conviventi con la vedova e divenuti inabili prima della morte del genitore o, se dopo, prima della maggiore età, ovvero quando siano privi di madre o la madre non abbia diritto, ovvero anche quando siano divenuti inabili prima della perdita del diritto da parte della vedova.

Concludendo, pone in rilievo la portata economica, di notevole entità, del disegno di legge; ma più ancora il suo squisito elevatissimo valore politico e morale.

Con questo provvedimento, infatti, voluto dal Duce, si è pensato di rendere ancor più tranquillo l'animo dei nostri eroici combattenti che, con le armi in pugno, assicurano la vittoria al Paese. (*Vivissimi prolungati applausi — Voci di: Acclamazione!*).

PRESIDENTE si rende conto del giusto desiderio dell'Assemblea — che è anche il suo — di approvare per acclamazione questo disegno di legge che consacra la riconoscenza della Nazione verso i suoi gloriosi caduti, ma essendo stati presentati due emendamenti, le Commissioni riunite devono, a norma del Regolamento, procedere all'esame dei singoli articoli.

Avverte che all'articolo 1 sono stati presentati i due seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

Nei casi in cui il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per le vedove e gli orfani di guerra che abbiano in precedenza optato per la pensione privilegiata ordinaria, si provvederà, su richiesta degli interessati, ad applicare il trattamento più favorevole.

FERME.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

È consentita l'opzione tra le pensioni privilegiate ordinarie liquidate in dipendenza di incidenti di volo, anche se avvenuti in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tempo di pace, e quelle che risultano dalla tabella G annessa alla presente legge.

ROSSI AMILCARE.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento del Consigliere nazionale Ferme, con una variante diretta ad estendere il beneficio contenuto nell'emendamento stesso. Propone cioè che si sostituiscano le parole « *le vedove e gli orfani* » con le parole « *i congiunti* ».

Propone anche che tale emendamento formi un articolo a sè e precisamente l'articolo 4, mentre poi gli articoli 4 e 5 del testo ministeriale diventeranno rispettivamente 5 e 6.

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, dichiara di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE si riserva di porre in votazione l'emendamento del camerata Ferme in

sede di discussione dell'articolo 4 e pone ai voti l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(*E approvato — Si approvano anche gli articoli 2 e 3.*)

Pone ai voti l'articolo 4 costituito dall'emendamento del Consigliere nazionale Ferme — di cui è già stata data lettura — con la modificazione apportata dal Ministro delle finanze.

(*E approvato — Si approvano anche gli articoli 4 e 5 del testo ministeriale, che prendono i numeri 5 e 6.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*). (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. (1241)

ART. 1.

Nei riguardi delle vedove e degli orfani, aventi diritto a trattamento di pensione di guerra a norma delle vigenti disposizioni, le tabelle *G, H, I, L*, annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Nei casi però in cui la vedova e gli orfani abbiano diritto a cumulare con la pensione di guerra un trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici la pensione di guerra è concessa nella misura stabilita dalle annesse tabelle *G', H', I', L'*.

Alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'articolo 35 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è apporato un aumento del 10 per cento.

ART. 2.

A favore dei genitori, collaterali ed altri aventi diritto ad assegno alimentare di guerra, è concesso un aumento del 10 per cento sull'importo stabilito dalle tabelle *G, H, I, L*, annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Tale aumento è fissato nella misura del 25 per cento, a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra.

ART. 3.

A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 1 e 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano, fino al 18° anno di età per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21°

anno di età per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile per le femmine.

L'aumento integratore, nella misura anzidetta, viene conservato nei casi di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro previsti per gli orfani dagli articoli 26 (secondo comma) e 29 (ultimo comma) del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 216.

ART. 4.

Nei casi in cui il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i congiunti che abbiano in precedenza optato per la pensione privilegiata ordinaria, si provvederà, su richiesta degli interessati, ad applicare il trattamento più favorevole.

ART. 5.

I genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio per causa del servizio di guerra, per ottenere l'aumento di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono inoltrare domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — allegando lo stato di famiglia.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 6 gennaio 1941-XIX.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, e potranno altresì essere autorizzati, per i lavori inerenti a tale applicazione, assunzioni di personale non di ruolo, con le modalità, alle condizioni e con il trattamento stabiliti dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive disposizioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA G.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 23, comma 1^o, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Colonnello	L. 9,810
Tenente colonnello	» 9,180
Maggiore	» 8,820
Capitano	» 7,110
Tenente	» 5,670
Sottotenente	» 4,950
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,720
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,960
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,400
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 1,980

TABELLA H.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 23, comma 2^o, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491),

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Colonnello	L. 9,450
Tenente colonnello	» 8,820
Maggiore	» 8,460
Capitano	» 6,750
Tenente	» 5,310
Sottotenente	» 4,590
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,360
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,600
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 2,040
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 1,620

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA H¹.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE NEI CASI DI CUMULO
CON TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA.

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Generale di Corpo d'Armata	L. 7,500
Generale di divisione o Tenente generale	» 7,500
Generale di brigata o Maggiore generale	» 7,500
Colonnello	» 7,087
Tenente colonnello	» 6,615
Maggiore	» 6,345
Capitano	» 5,062
Tenente	» 3,982
Sottotenente	» 3,442
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 2,670
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 2,070
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 1,860
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 1,620

TABELLA G¹.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE NEI CASI DI CUMULO
CON TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA.

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Generale di Corpo d'Armata	L. 7,500
Generale di Divisione o Tenente generale	» 7,500
Generale di brigata o Maggiore generale	» 7,500
Colonnello	» 7,500
Tenente colonnello	» 7,035
Maggiore	» 6,765
Capitano	» 5,482
Tenente	» 4,402
Sottotenente	» 3,862
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 3,090
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 2,490
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado.	» 2,280
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 1,980

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA I.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 26 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1419),

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L. 4,120
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,720
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabinieri, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,600
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 3,120

TABELLA L.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 26 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L. 3,760
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,360
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabinieri, sottonocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado	» 3,240
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie.	» 2,760

TABELLA I^A.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE NEI CASI DI CUMULO CON TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA.

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L. 3,290
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,950
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,880
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a classe di altre categorie	» 2,550

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA L¹.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE NEI CASI DI CUMULO
CON TRATTAMENTO ORDINARIO DI QUIESCENZA.

GRADI DEL REGIO ESERCITO	IMPORTO DELLA PENSIONE
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L. 2,870
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o nocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,530
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocchiere, ed altri militari pareggiati a tale grado	» 2,460
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	» 2,190